



CASS. CIV., SS. UU., 31 MARZO 2021, N. 9004

In tema di divorzio, il riconoscimento dell'efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili ma prima che sia divenuta definitiva la decisione in ordine alle relative conseguenze economiche, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio civile avente ad oggetto lo scioglimento del vincolo coniugale, il quale può dunque proseguire ai fini dell'accertamento della spettanza e della liquidazione dell'assegno divorzile.

...Omissis...

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza del (OMISSIS), il Tribunale di Lucca pronunciò la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il (OMISSIS) con rito concordatario da R.G. con A.R., ponendo a carico dell'uomo l'obbligo di corrispondere alla donna un assegno mensile di Euro 450,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat.

2. L'impugnazione proposta dal R., avente ad oggetto esclusivamente il riconoscimento dell'assegno divorzile, è stata rigettata dalla Corte d'appello di Firenze con sentenza del 4 novembre 2013.

A fondamento della decisione, la Corte ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di accertamento del diritto all'assegno divorzile, ritenendo dimostrata l'indisponibilità di mezzi adeguati da parte della A., e rilevando che erano rimasti incontestati lo stato di assoluta indigenza della donna e l'impossibilità per la stessa di procurarsi i mezzi necessari per migliorare la propria condizione, in ragione dell'età e della crisi economica. Ha osservato inoltre che all'epoca della cessazione della convivenza le condizioni economiche dei coniugi erano pressoché equivalenti, in quanto il R., studente in medicina ed occupato come operaio, percepiva uno stipendio mensile di Lire 900.000 circa, mentre la A. lavorava come impiegata alle dipendenze di una cooperativa, con uno stipendio di Lire 950.000 circa. Ha ritenuto che, ai fini dell'accertamento della durata della convivenza, non potessero assumere rilievo le dichiarazioni rese dalla A. nel



giudizio ecclesiastico di nullità del matrimonio promosso dal R., non avendo le stesse valenza confessoria, in assenza di garanzie processuali, e dovendo trovare applicazione la disciplina civilistica, alla stregua della quale occorreva tener conto della data del ricorso per la separazione dei coniugi, depositato il (OMISSIS), e di quella dell'autorizzazione a vivere separati, intervenuta nei primi mesi dell'anno (OMISSIS). Ha rigettato quindi le istanze istruttorie proposte dall'appellante, rilevando, in ordine alla situazione economica attuale delle parti, che, mentre a seguito della separazione il R. aveva proseguito gli studi ed era divenuto medico odontoiatra, costruendosi una solida posizione professionale, nella quale aveva coinvolto anche l'unico figlio nato dal matrimonio, la A., travolta dalla crisi, era rimasta disoccupata ed impossidente. Ritenuto che tale situazione costituisse lo sviluppo delle potenzialità della coppia, ha pertanto riconosciuto il diritto della donna all'assegno, liquidandolo in misura sostanzialmente corrispondente a quella dell'assegno di mantenimento riconosciuto in sede di modifica delle condizioni di separazione, salvo l'adeguamento al mutato valore della moneta. A tal fine, ha evidenziato anche la breve durata del matrimonio, inferiore a cinque anni, ritenendo invece irrilevante, a fronte dello stato d'indigenza della A., la contrazione reddituale subita dal R. a seguito della costituzione di un'associazione professionale con il figlio, ed attribuendo una valenza meramente indiziaria alle dichiarazioni dei redditi dell'uomo, in quanto unilateralmente predisposte dallo stesso.

3. Avverso la predetta sentenza il R. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. La A. ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria.

3.1. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio dinanzi alla Sesta Sezione civile, che con ordinanza del 9 dicembre 2016 l'ha rinviata alla pubblica udienza della Prima Sezione civile, rilevando che, unitamente alla memoria di cui all'art. 380-bis c.p.c., comma 2, il R. aveva depositato copia di una sentenza dell'11 luglio 2016, con cui la Corte d'appello di Firenze aveva reso esecutiva nel nostro ordinamento una sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco il (OMISSIS), e ratificata dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica il (OMISSIS), che aveva dichiarato la nullità del matrimonio.

3.2. Con ordinanza del 25 febbraio 2020, la Prima Sezione civile ha rigettato innanzitutto l'eccezione d'inefficacia della sentenza di delibazione, dando atto del passaggio in giudicato della stessa, per effetto della sentenza emessa il 21 gennaio 2020, con cui era stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall' A., e ritenendo pertanto superata anche l'istanza di riunione dei due giudizi, formulata dal ricorrente.



Avendo poi il R. richiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, in virtù della sopravvenuta dichiarazione di nullità del matrimonio, la Prima Sezione ha rimesso gli atti al Primo Presidente, il quale ha disposto l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, per la risoluzione di un contrasto di giurisprudenza, avente ad oggetto la seguente questione: “se il giudicato interno (per effetto di sentenza parziale o capo autonomo non impugnato della sentenza) che dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario sia idoneo a paralizzare gli effetti della nullità del matrimonio, dichiarata con sentenza ecclesiastica successivamente delibata dalla corte d'appello (con sentenza passata in giudicato), solo in presenza di statuizioni economiche assistite dal giudicato o anche in assenza di dette statuizioni, con l'effetto (nel secondo caso) di non precludere al giudice civile il potere di regolare, secondo la disciplina della L. n. 898 del 1970 e succ. mod., i rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi il cui vincolo sia consacrato in un atto matrimoniale nullo”.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il contrasto di giurisprudenza che ha indotto la Prima Sezione civile a sollecitare l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite è stato determinato, secondo l'ordinanza di rimessione, da una recente decisione della medesima Sezione, che, pronunciando in ordine ad una fattispecie analoga a quella che costituisce oggetto del presente giudizio, ha affermato che il riconoscimento dell'efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili del medesimo matrimonio, non impedisce la prosecuzione del giudizio di divorzio ai fini della decisione in ordine alla domanda di determinazione dell'assegno (cfr. Cass., Sez. I, 23/01/2019, n. 1882). A sostegno di tale enunciato, la predetta decisione ha rilevato da un lato che “non sussiste un rapporto di primazia della pronuncia di nullità, secondo il diritto canonico, del matrimonio concordatario sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili dello stesso matrimonio, trattandosi di procedimenti autonomi, aventi finalità e presupposti diversi”, e dall'altro che “la declaratoria di nullità ex tunc del vincolo matrimoniale non fa cessare alcuno *status* di divorziato, che è uno *status* inesistente, determinando piuttosto la pronuncia di divorzio la riacquisizione dello stato libero”; tanto premesso, ha affermato che il titolo giuridico dell'obbligo di mantenimento dell'ex coniuge “non è costituito dalla validità del matrimonio, oggetto della sentenza ecclesiastica”, ma “si fonda sull'accertamento dell'impossibilità della continuazione della comunione spirituale e morale tra i coniugi stessi, che è conseguente allo scioglimento del vincolo matrimoniale civile o alla dichiarazione di cessazione degli ef-



fetti civili del matrimonio concordatario”, concludendo pertanto che “la questione della spettanza e della liquidazione dello assegno divorzile non è preclusa quando l’accertamento inerente all’impossibilità della prosecuzione della comunione spirituale e morale fra i coniugi (...) sia passato in giudicato prima della delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del medesimo matrimonio, come si verifica nell’ipotesi in cui nell’ambito di un unico giudizio la statuizione relativa allo stato sia stata emessa disgiuntamente da quelle inerenti ai risvolti economici”.

Tale conclusione, ad avviso dell’ordinanza di rimessione, si pone in contrasto con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di divorzio, che, in riferimento all’ipotesi della sopravvenienza della dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, ne esclude l’incidenza sulle statuizioni di ordine economico conseguenti alla pronuncia di cessazione degli effetti civili, qualora le stesse siano già divenute definitive (cfr. Cass., Sez. I, 18/09/2013, n. 21331; 4/03/2005, n. 4795; 23/03/2001, n. 4202), riconoscendone invece l’idoneità ad impedire la prosecuzione del giudizio ed a travolgere la stessa sentenza di divorzio, se in ordine a quest’ultima non sia ancora intervenuta la formazione del giudicato (cfr. Cass., Sez. I, 7/10/2019, n. 24933; 4/06/2010, n. 13625; 4/02/2010, n. 2600; 25/06/2003, n. 10055). L’orientamento in questione muove dalla presa d’atto dell’intervenuta abolizione della riserva di giurisdizione in favore dei tribunali ecclesiastici sulle cause di nullità dei matrimoni concordatari (già prevista dalla L. 27 maggio 1929, n. 810, art. 34, comma 4, in esecuzione del Concordato stipulato tra l’Italia e la Santa Sede l’11 febbraio 1929 e venuta meno per effetto della riforma attuata con l’Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con L. 28 marzo 1985, n. 121), per affermare che “una volta formatosi il giudicato (...) in ordine alla spettanza dell’assegno di divorzio, poiché le parti possono ormai dedurre nel processo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio la nullità del vincolo matrimoniale, in forza del principio secondo il quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, la sentenza di divorzio, pur non impedendo la delibazione della sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dai Tribunali ecclesiastici, impedisce che la delibazione travolga le disposizioni economiche adottate in sede di divorzio”. A sostegno di tale assunto, si rileva che, “ove le parti non introducano espressamente nel giudizio di divorzio, attraverso contestazioni al riguardo, questioni sull’esistenza e validità del matrimonio - che darebbero luogo a statuizioni le quali, incidendo sullo stato delle persone, non possono essere adottate incidenter tantum, ma dovrebbero essere decise necessariamente, ex art. 34 c.p.c., con accertamento avente efficacia di giudicato - di regola l’esistenza e la validità del matrimonio costituiscono un



presupposto della sentenza di divorzio, ma non formano nel relativo giudizio oggetto di specifico accertamento suscettibile di dare luogo al formarsi di un giudicato”. Si osserva quindi che “la sentenza di divorzio - che ha causa petendi e petitum diversi da quelli della sentenza di nullità del matrimonio - ove nel relativo giudizio non si sia espressamente statuito in ordine alla validità del matrimonio (...), non impedisce la delibabilità della sentenza dei Tribunali ecclesiastici che abbia dichiarato la nullità del matrimonio concordatario, in coerenza con gli impegni concordatari assunti dallo Stato italiano e nei limiti di essi”, mentre, “quanto (...) ai capi della sentenza di divorzio che contengano statuizioni di ordine economico, si applica la regola generale secondo la quale, una volta accertata in un giudizio fra le parti la spettanza di un determinato diritto, con sentenza passata in giudicato, tale spettanza non può essere rimessa in discussione (...) fra le stesse parti, in altro processo, in forza degli effetti sostanziali del giudicato stabiliti dall’art. 2909 c.c.” (cfr. Cass., Sez. I, 23/03/2001, n. 4202, cit.).

1.1. In realtà, come ha correttamente segnalato il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte, nessuna delle pronunce citate dall’ordinanza di remissione come ascrivibili a quest’ultimo orientamento giunge esplicitamente ad affermare che, ove intervenga nel corso del giudizio di divorzio, il riconoscimento dell’efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio ne impedisce la prosecuzione anche nel caso in cui, come nella specie, sia già passata in giudicato la pronuncia di cessazione degli effetti civili, e si tratti soltanto di procedere all’accertamento della spettanza ed alla liquidazione dell’assegno divorzile: esse, infatti, si riferiscono a casi in cui, al momento del passaggio in giudicato della sentenza di delibazione, non era ancora divenuta definitiva la pronuncia di scioglimento del vincolo coniugale (cfr. Cass., Sez. I, 7/10/2019, n. 24933; 4/06/2010, n. 13625; 4/02/2010, n. 2600; 25/06/2003, n. 10055, cit.), ovvero a casi in cui, alla medesima data, era già passata in giudicato la sentenza recante la determinazione delle conseguenze economiche (cfr. Cass., Sez. I, 18/09/2013, n. 21331; 4/03/2005, n. 4795; 23/03/2001, n. 4202, cit.), e si limitano ad affermare che nella prima ipotesi il riconoscimento dell’efficacia della sentenza ecclesiastica impedisce la prosecuzione del giudizio di divorzio, determinando la cessazione della materia del contendere e travolgendo tutte le sentenze eventualmente pronunciate, mentre nella seconda ipotesi la pronuncia di divorzio e le statuizioni accessorie rimangono insensibili alla dichiarazione di nullità del matrimonio. A ciò si aggiunga che nell’ordinanza alla quale si fa risalire il denunciato contrasto si richiamano, a conforto dell’affermazione secondo cui la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità intervenuta dopo il passaggio in giudicato di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio non impedisce la prosecuzione del



giudizio di divorzio ai fini della determinazione dell'assegno, precedenti di legittimità riconducibili al medesimo orientamento citato dall'ordinanza di rimessione. Ciò nonostante, quest'ultima ritiene di poter desumere dalle stesse premesse un principio di diritto contrastante con quello enunciato dall'ordinanza più recente, argomentando a contrario dalla ritenuta insensibilità del giudicato formatosi in ordine alle conseguenze economiche del divorzio agli effetti della successiva delibazione della sentenza di nullità, per affermare che quest'ultima, nel caso in cui intervenga dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di scioglimento del vincolo ma prima della determinazione dell'assegno, è invece idonea ad impedire la prosecuzione del giudizio.

1.2. Per impostare correttamente la problematica sollevata dall'ordinanza di rimessione, occorre dunque ricostruire brevemente lo stato della giurisprudenza di legittimità in tema di rapporti tra giudizio di nullità del matrimonio religioso e giudizio di divorzio, al fine d'individuare le ragioni sottese all'affermazione dell'intangibilità del giudicato di divorzio da parte del provvedimento di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità.

Com'è noto, a seguito della sentenza con cui, nell'ultimo decennio del secolo scorso, queste Sezioni Unite ritennero abrogata, per effetto dell'entrata in vigore della L. n. 121 del 1985, che aveva dato esecuzione allo Accordo di revisione del Concordato lateranense del 1929, la riserva di giurisdizione in favore dei Tribunali ecclesiastici in materia di nullità del matrimonio concordatario celebrato secondo le norme del diritto canonico (cfr. Cass., Sez. Un., 13/02/1993, n. 1824), questa Corte affermò che il concorso tra la giurisdizione ecclesiastica e quella civile dev'essere risolto secondo il criterio della prevenzione in favore della giurisdizione civile, in virtù del quale a) il giudice italiano preventivamente adito può giudicare sulla domanda di nullità di un matrimonio concordatario, b) il convenuto in una causa di divorzio può chiedere l'accertamento della nullità del vincolo, c) la pendenza del giudizio civile nel quale sia stato chiesto l'accertamento della nullità impedisce la delibazione della sentenza ecclesiastica, d) il giudizio civile può essere paralizzato soltanto dall'intervenuta delibazione della sentenza ecclesiastica, e) il giudicato di divorzio non impedisce la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità, ma non può ritenersi travolto dalla stessa (cfr. Cass., Sez. I, 18/04/1997, n. 3345; 16/11/1999, n. 12671; 19/11/1999, n. 12867). Quest'ultima affermazione, originariamente giustificata con l'osservazione che, in assenza di un'espressa domanda di nullità, il giudicato di divorzio contiene una valutazione meramente implicita di validità del matrimonio, nei limiti di un accertamento incidentale, fu in seguito precisata nel senso che, non potendo la predetta valutazione aver luogo in via incidentale, ma dovendo la questione di nullità essere decisa necessariamente con efficacia di giudicato, ai sensi dell'art.



34 c.p.c., l'esistenza e la validità del matrimonio costituiscono un presupposto della sentenza di divorzio, ma non possono formare oggetto di specifico accertamento suscettibile di dar luogo alla formazione di un giudicato, a meno che le relative questioni non siano state introdotte espressamente dalle parti nel giudizio di divorzio (cfr. Cass., Sez. I, 23/03/2001, n. 4202, cit.); al riguardo, fu anche chiarito che non vi è coincidenza tra gli oggetti dei due giudizi, caratterizzati da *petita* e *causae petendi* diversi, dal momento che la domanda di nullità del matrimonio concordatario è volta ad ottenere l'accertamento dell'invalidità originaria del vincolo coniugale, ed investe pertanto il matrimonio-atto, mentre quella di cessazione degli effetti civili incide sul matrimonio-rapporto, del quale mira a provocare lo scioglimento con efficacia *ex nunc* (cfr. Cass., Sez. I, 4/03/2005, n. 4795; 11/02/2008, n. 3186; 24/07/2012, n. 12989): nella medesima ottica, si affermò che tra il giudizio di nullità del matrimonio concordatario e quello avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità, tale da imporre la sospensione del secondo a causa della pendenza del primo ed in attesa della sua definizione, trattandosi di procedimenti autonomi, non solo destinati a sfociare in decisioni di diversa natura (e dotate di specifico rilievo in ordinamenti diversi, tanto che la decisione ecclesiastica può produrre effetti nell'ordinamento italiano soltanto a seguito della delibazione), ma aventi anche finalità e presupposti differenti (cfr. Cass., Sez. I, 9/06/2000, n. 7865; 19/09/2001, n. 11751; 25/05/2005, n. 11020; 10/12/2010, n. 24990).

1.3. Orbene, è proprio la riscontrata diversità di natura ed effetti tra la sentenza di nullità e quella di divorzio, più volte ribadita dalla giurisprudenza di legittimità e riconducibile alla diversità di *petitum* e *causa petendi* delle relative domande, a giustificare, oltre al riconoscimento della possibilità di una coesistenza tra le due pronunce, nel caso in cui la delibazione della sentenza ecclesiastica intervenga successivamente al passaggio in giudicato di quella di divorzio, l'affermazione dell'inidoneità della prima ad impedire, nel caso in cui lo scioglimento del vincolo abbia luogo disgiuntamente dalla determinazione delle conseguenze economiche, la prosecuzione del giudizio civile ai fini dell'accertamento della spettanza e della liquidazione dell'assegno divorzile. Se è vero, infatti, che, in assenza di un'espressa domanda in tal senso, il giudicato di divorzio non implica alcun accertamento in ordine alla validità del matrimonio, la quale ne costituisce certamente il presupposto, ma resta estranea all'oggetto del giudizio, consistente esclusivamente nello scioglimento del vincolo coniugale, allora deve concordarsi con la tesi secondo cui non è il predetto accertamento a costituire il titolo giuridico dell'obbligo di corrispondere l'assegno all'ex coniuge, il cui fondamento dev'essere invece individuato nella constatazione dell'intervenuta dissoluzione della comunione materiale e spirituale



tra i coniugi e dell'impossibilità di ricostituirla, nonché della necessità di un riequilibrio tra le condizioni economico patrimoniali dei coniugi, da realizzarsi attraverso il riconoscimento di un contributo in favore di uno di essi. Tale accertamento non inerisce all'atto costitutivo del vincolo coniugale, ma allo svolgimento di quest'ultimo nella sua effettività, contrassegnata dalle vicende concretamente affrontate dai coniugi come singoli e dal nucleo familiare nel suo complesso, anche nella loro dimensione economica, la cui valutazione trova fondamento, a livello normativo, nei criteri indicati dalla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6, ai fini dell'accertamento della spettanza e della liquidazione dell'assegno. In proposito, è appena il caso di richiamare la più recente giurisprudenza di legittimità, la quale, nel confermare l'individuazione del fondamento di tale contributo in un dovere inderogabile di solidarietà previsto a favore dell'ex coniuge economicamente più debole, anziché nello *status* di coniuge, destinato a venir meno per effetto dello scioglimento del vincolo (cfr. Cass., Sez. I, 11/05/2018, n. 11533), riconosce allo stesso una funzione non solo assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, valorizzandone il collegamento con la vita familiare, attraverso l'individuazione delle relative finalità nell'assicurazione non già dell'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì di un livello reddituale adeguato al contributo concretamente fornito dall'avente diritto alla conduzione della vita familiare ed alle aspettative professionali da lui eventualmente sacrificate (cfr. Cass., Sez. Un., 11/07/2018, n. 18287; Cass., Sez. I, 28/02/2020, n. 5603): aspetti, questi, inerenti al profilo fattuale del rapporto matrimoniale, desumibile dalle scelte di volta in volta compiute nel corso della vita coniugale e dalle concrete ripercussioni sulle condizioni economiche dei coniugi, il cui accertamento non è condizionato dalla validità dell'atto costitutivo, la quale, come si è detto, rimane estranea all'oggetto del contendere, ma dall'intervenuta disgregazione del nucleo familiare, consacrata nella pronuncia di scioglimento del vincolo coniugale. E poiché tale pronuncia, una volta divenuta definitiva, non resta travolta dal successivo riconoscimento dell'efficacia della sentenza ecclesiastica che abbia dichiarato la nullità del matrimonio, la quale ha un oggetto diverso, anche il predetto accertamento risulta insensibile a tale riconoscimento, il quale non preclude quindi la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia sull'obbligo di corrispondere l'assegno.

Non può pertanto condividersi la tesi sostenuta nell'ordinanza di rimessione, secondo cui, in quanto aventi il loro fondamento nella solidarietà post-coniugale, la quale presuppone un rapporto di coniugio fondato su un matrimonio-atto valido o quanto meno non nullo, le statuizioni economiche conseguenti alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio non possono sopravvivere alla dichiarazione di nullità dello stesso, a



meno che non siano già passate in giudicato. Se è vero, infatti, in linea generale, che la regola del giudicato può operare soltanto quando la spettanza di un determinato diritto non possa essere più rimessa in discussione, in quanto accertata in un giudizio tra le parti con sentenza non più impugnabile, è anche vero, però, che nel caso in esame il giudicato formatosi in ordine all'impossibilità della ricostituzione della comunione tra i coniugi investe il titolo stesso del diritto all'assegno, la cui incontestabilità esclude, quanto meno ai fini che qui interessano, l'operatività della dichiarazione di nullità del matrimonio. Non giova obiettare che la prosecuzione del giudizio di divorzio condurrebbe ad un contrasto di giudicati, quanto meno sotto il profilo pratico della potenziale sovrapposizione tra gli effetti economici del divorzio, nella forma del diritto all'assegno, e quelli della nullità, derivanti dall'applicabilità della disciplina del matrimonio putativo: tale eventualità, che incontra peraltro un limite nella portata temporalmente circoscritta degli effetti previsti dall'art. 129 c.c., comma 1, rappresenta infatti un'inevitabile conseguenza dell'ammissione di una possibile coesistenza tra la pronuncia di cessazione degli effetti civili e quella di nullità del matrimonio, che non resta esclusa neppure nel caso in cui la deliberazione della sentenza ecclesiastica abbia luogo successivamente al passaggio in giudicato della sentenza recante la determinazione dell'assegno divorzile.

Non merita poi consenso l'osservazione secondo cui riconoscere al giudicato di divorzio una portata preclusiva dell'efficacia della dichiarazione di nullità, a seguito dell'intervenuta deliberazione della sentenza ecclesiastica, significherebbe far riemergere la tesi, già respinta da questa Corte, secondo cui la pronuncia di cessazione degli effetti civili comporta la formazione di un giudicato implicito in ordine alla validità del matrimonio: la preclusione in esame non impedisce infatti alla sentenza di nullità di spiegare i propri effetti ad altri fini, ad esempio ai fini della validità di un secondo matrimonio eventualmente contratto, in violazione dell'art. 86 c.c., anteriormente allo scioglimento del primo. La portata limitata di tali effetti non si pone neppure in contrasto con gl'impegni assunti dallo Stato italiano con l'Accordo del 18 febbraio 1984, i quali, come già chiarito da questa Corte, si sostanziano, ai sensi dell'art. 8, "nell'obbligo per lo Stato italiano - alle condizioni ivi indicate, così come precisate nel protocollo addizionale all'accordo medesimo - per un verso di riconoscere gli effetti civili "ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico", per altro verso di dichiarare efficaci "le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai Tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo", restando invece "rimessa alla competenza dello Stato italiano la disciplina dei rapporti patrimoniali fra i coniugi derivanti dai conseguiti effetti civili dei matrimoni concordatari, come si evince dal di-



sposto dell'art. 8, comma 1, che sostanzialmente rimanda in proposito alle disposizioni del codice civile, mentre ogni statuizione riguardo al venire meno di tali effetti, con riferimento alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità dei matrimoni concordatari, è rimessa dall'art. 8, comma 2, ultima parte, esplicitamente alla giurisdizione e implicitamente alla normativa dello Stato italiano" (cfr. Cass., Sez. I, 23/03/2001, n. 4202).

1.4. In conclusione, la questione sollevata dalla Prima Sezione civile dev'essere risolta mediante l'enunciazione del seguente principio di diritto: "In tema di divorzio, il riconoscimento dell'efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili ma prima che sia divenuta definitiva la decisione in ordine alle relative conseguenze economiche, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio civile avente ad oggetto lo scioglimento del vincolo coniugale, il quale può dunque proseguire ai fini dell'accertamento della spettanza e della liquidazione dell'assegno divorzile".

In applicazione di tale principio, deve escludersi, nella specie, che la produzione della sentenza, divenuta definitiva, con cui è stata dichiarata efficace nel nostro ordinamento la sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio contratto dalle parti risulti idonea a precludere la prosecuzione del presente giudizio: considerato infatti che la sentenza di primo grado ha costituito oggetto d'impugnazione nella sola parte in cui ha riconosciuto il diritto della controricorrente alla corresponsione dell'assegno divorzile e ne ha determinato la misura, il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, verificatosi a seguito della proposizione dell'appello e quindi in data anteriore alla delibazione della sentenza ecclesiastica, consente di escludere l'operatività di quest'ultima, non solo ai fini dello scioglimento del vincolo coniugale, ma anche in ordine alla determinazione delle relative conseguenze economiche, imponendo pertanto di procedere all'esame delle censure proposte con il ricorso per cassazione.

2. Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 347 c.p.c., u. c., censurando la sentenza impugnata per aver trascurato elementi decisivi per il giudizio, desumibili dagli atti del giudizio di primo grado. Premesso che il relativo fascicolo d'ufficio non era mai pervenuto in Cancelleria, sostiene che ciò ha impedito alla Corte d'appello di valutare le dichiarazioni rese dalla A. dinanzi al Presidente del Tribunale e di confrontarle con quelle rese dinanzi al Tribunale ecclesiastico, da cui emergeva la breve durata della convivenza, nonché di rilevare la mancata contestazione della circostanza che il figlio aveva sempre convissuto con il padre.

2.1. Il motivo è inammissibile.



L'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., non costituisce infatti una condizione essenziale per la validità del giudizio d'appello, trattandosi di un adempimento di natura discrezionale con funzione meramente sussidiaria, la cui omissione non comporta quindi la nullità del procedimento o della decisione di secondo grado, ma si traduce al più in un vizio di motivazione, la cui deduzione in sede di legittimità postula peraltro la specifica prospettazione da parte del ricorrente della possibilità di desumere dal predetto fascicolo elementi idonei ad orientare in senso diverso la decisione, non rilevabili aliunde e trascurati dal giudice d'appello (cfr. Cass., Sez. VI, 4/04/2019, n. 9498; 7/08/2018, n. 20631; Cass., Sez. III, 29/01/2016, n. 1678). Tale vizio nella specie non risulta neppure dedotto, essendosi il ricorrente limitato a far valere la violazione di legge, peraltro mediante il riferimento a circostanze di fatto in parte già prese in considerazione dalla sentenza impugnata, ed in parte non ritualmente introdotte nel giudizio: la breve durata della convivenza tra i coniugi ha costituito infatti oggetto di specifica valutazione da parte della Corte territoriale, ai fini della constatazione dell'intervenuto consolidamento di un comune tenore di vita dei coniugi, mentre in ordine alla convivenza dell'unico figlio nato dall'unione con il padre non è stato precisato in quale fase processuale ed in quale atto la circostanza sia stata allegata.

3. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione della L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6 come modificato dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 10 e dell'art. 2697 c.c., osservando che la rilevanza attribuita dalla sentenza impugnata alla durata legale della convivenza si pone in contrasto con il diritto vivente, che, al fine di evitare la formazione di rendite parassitarie e di responsabilizzare il coniuge richiedente, impone di prendere in considerazione la durata effettiva del rapporto di coniugio. Premesso che la separazione di fatto costituisce il prodromo di quella legale, a sua volta preliminare al divorzio, afferma che una breve durata della convivenza non consente la maturazione di aspettative al mantenimento di un determinato tenore di vita, né la prestazione di un contributo alla realizzazione del progetto di vita matrimoniale ed alla formazione o all'incremento del patrimonio del coniuge. Aggiunge che nella specie erano stati acquisiti elementi sufficienti ad escludere l'effettiva costituzione di un sodalizio coniugale e di un regime di vita comune, e quindi la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello assegno, la cui misura può essere ridimensionata o addirittura azzerata quando la conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio si pone in contrasto con gli altri elementi indicati dalla legge. Sostiene che, in tale prospettiva, la Corte d'appello non avrebbe potuto tener conto, ai fini del riconoscimento dell'assegno, della laurea in medicina conseguita da esso ricorrente e del successivo svilup-



po della sua attività professionale, trattandosi di eventi del tutto imprevedibili al momento della cessazione della convivenza, e quindi inidonei a giustificare l'aspettativa d'incrementi reddituali.

3.1. Il motivo è infondato.

In tema di divorzio, questa Corte ha infatti affermato che i criteri previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, ai fini dell'attribuzione e della quantificazione dell'assegno dovuto all'ex coniuge devono trovare applicazione in riferimento all'intera durata del vincolo matrimoniale, anziché a quella effettiva della convivenza, dovendosi in particolare comprendere, nella nozione di contributo fornito da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi, non solo quello offerto nel periodo della convivenza, ma anche quello prestato in regime di separazione, soprattutto per quanto riguarda il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli (cfr. Cass., Sez. I, 7/11/1981, n. 5874; 29/05/1978, n. 2684). Tale principio, espressamente enunciato da alcune risalenti pronunce ed applicato pacificamente anche in seguito, ha recentemente assunto particolare rilievo, per effetto della vicenda giurisprudenziale (successiva alla pronuncia della sentenza impugnata) che ha interessato l'interpretazione della norma citata, la quale ha condotto ad una rimeditazione del rapporto tra i criteri individuati dal legislatore, con il passaggio dalla posizione di primazia assegnata a quello fondato sulla comparazione tra le situazioni economiche e reddituali dei coniugi ad un regime di equiordinazione, nell'ambito del quale ciascuno dei predetti criteri concorre sia all'accertamento della spettanza del contributo che alla liquidazione del relativo importo. La già citata pronuncia delle Sezioni Unite, componendo un contrasto di giurisprudenza, ha infatti affermato che i criteri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, costituiscono nel loro complesso il parametro di riferimento tanto della valutazione relativa all'an debeatur quanto di quella relativa al quantum debeatur, precisando che l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi economici a disposizione del richiedente, prescritto ai fini della prima operazione, deve aver luogo mediante una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti che tenga conto anche del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dello avente diritto: tutto ciò in conformità della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, alla luce del quale deve ritenersi assegnata al contributo in questione la finalità di assicurare non già l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello



reddituale adeguato al contributo da lui fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate (cfr. Cass., Sez. Un., 11/07/2018, n. 18287; Cass., Sez. I, 28/02/2020, n. 5603; 9/08/2019, n. 21234). In tale contesto, la durata del vincolo coniugale non assume più rilievo esclusivamente ai fini della quantificazione dell'assegno, come ritenuto in precedenza, ma viene in considerazione, unitamente agli altri criteri, anche ai fini dell'accertamento del relativo diritto, e può quindi giustificare l'esclusione, ove, per la sua brevità, non abbia consentito la prestazione di un significativo contributo o il sacrificio di apprezzabili aspettative professionali da parte del richiedente: anche in passato, d'altronde, la precoce interruzione della convivenza veniva ritenuta idonea a giustificare l'azzeramento dell'importo dell'assegno, nei casi eccezionali in cui avesse impedito l'instaurazione di una comunione materiale e spirituale tra i coniugi, e quindi il consolidamento di un comune tenore di vita (cfr. Cass., Sez. VI, 26/03/2015, n. 6164; 22/03/2013, n. 7295; Cass., Sez. I, 16/06/2000, n. 8233).

Tale elemento, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non è stato affatto trascurato dalla sentenza impugnata, la quale, pur escludendo l'utilizzabilità degli elementi emersi dal processo canonico, ha compiuto una specifica indagine in ordine alla durata del matrimonio, distinguendo, nello ambito della stessa, il periodo della convivenza da quello della separazione, e tenendone conto ai fini della determinazione delle conseguenze economiche del divorzio. E' pur vero che, nel riconoscere alla controricorrente il diritto all'assegno, la Corte territoriale si è conformata all'orientamento giurisprudenziale all'epoca corrente, ed oggi abbandonato, secondo cui l'inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente doveva essere valutata mediante un raffronto tra la sua attuale situazione economico-patrimoniale ed un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe stato presumibilmente conservato in caso di continuazione dello stesso, o che avrebbe potuto legittimamente e ragionevolmente prevedersi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto, quale poteva desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ovverosia dallo ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali (cfr. Cass., Sez. I, 15/05/2013, n. 11686; 4/10/2010, n. 20582; 28/02/ 2007, n. 4764). Nell'ambito di tale valutazione, la sentenza impugnata non ha tuttavia trascurato nessuno dei profili che assumono rilievo sulla base del nuovo orientamento giurisprudenziale, avendo tenuto conto, oltre che della durata del rapporto coniugale, anche della situazione occupazionale e reddituale di ciascuno dei coniugi, correttamente messa a confronto con quella attuale, ed avendo posto in risalto, al riguardo, anche il considerevole miglioramento della posi-



zione lavorativa del ricorrente, nel quale ha peraltro ravvisato un naturale sviluppo delle potenzialità collegate agli studi da quest'ultimo all'epoca compiuti, concludendo pertanto per la valutabilità dello stesso ai fini del riconoscimento dell'assegno.

Nel censurare il predetto apprezzamento, il ricorrente non è d'altronde in grado d'individuare aspetti contrastanti con i principi enunciati, ma si limita ad insistere sulla breve durata della convivenza e sull'assenza di qualsiasi collegamento tra le aspettative economiche maturate nel corso della stessa e i successivi sviluppi della sua vita professionale, in tal modo sollecitando una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, nonché la coerenza logico-giuridica della stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili come motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053 e 8054; Cass., Sez. VI, 8/10/2014, n. 21257). Nel contestare l'apporto fornito dalla contro-ricorrente alla conduzione della vita familiare, il ricorrente omette poi di rilevare che la sentenza impugnata ha conferito rilievo, tra l'altro, al contributo economico posto a carico della stessa, con la sentenza di separazione, ai fini del mantenimento del figlio, la cui convivenza con il padre, come si è detto, non può essere presa in considerazione in questa sede, in quanto non ritualmente dedotta.

4. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2730 e 2735 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui, pur avendo negato valenza confessoria alle dichiarazioni rese dalla A. dinanzi al Tribunale ecclesiastico relativamente alla durata del matrimonio, ha ritenuto incontestate le circostanze riferite dalla donna, ai fini del rigetto delle istanze istruttorie formulate da esso ricorrente. Premesso che, in contrasto con il predetto assunto, la breve durata della convivenza è stata presa in considerazione ai fini della liquidazione dell'assegno, sostiene che, in quanto non attinenti a diritti indisponibili, le predette dichiarazioni ben potevano rivestire portata confessoria, non ostandovi l'assenza di garanzie processuali nel processo canonico, dal momento che la garanzia di certi mezzi di prova non rientra tra i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato.

4.1. Il motivo è inammissibile, per difetto d'interesse.

Come riconosce la stessa difesa del ricorrente, nonostante il rigetto delle istanze istruttorie da essa formulate, le circostanze dedotte ai fini della dimostrazione della dura-



ta della convivenza sono state ugualmente prese in considerazione dalla sentenza impugnata, la quale ha ritenuto superfluo il relativo accertamento, dal momento che la mancata contestazione delle stesse ad opera della controparte consentiva di porle a fondamento della decisione senza bisogno di prova, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., comma 1, con la conseguente irrilevanza anche delle dichiarazioni rese dalla controricorrente nel procedimento dinanzi al Tribunale ecclesiastico.

5. Il ricorso va pertanto rigettato.

L'oggettiva complessità della questione trattata, dipendente da un evento sopravvenuto nel corso del giudizio, giustifica peraltro l'integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, il 1° dicembre 2020. Depositato in cancelleria il 31 marzo 2021.



SIMONA ATTOLLINO

Assegnista di ricerca – Università LUM di Casamassima (Bari)

**IL RUOLO DELLA SOLIDARIETÀ FAMILIARE TRA NULLITÀ CANONICA
E CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO CONCORDATARIO.
NOTE CRITICHE IN MERITO A CORTE DI CASSAZIONE,
SEZIONI UNITE CIVILI, 31 MARZO 2021, N. 9004**

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Il contrasto giurisprudenziale e l'ordinanza di rimessione. – 3. Il principio di diritto della sentenza n. 9004/2021. – 4. Natura ed effetti delle sentenze di nullità e divorzio. – 5. Ultrattività dei negozi (matrimoniali) invalidi in relazione ai principi di solidarietà sociale e familiare. – 6. La laicità dell'ordine matrimoniale e gli obblighi concordatari: brevi notazioni conclusive.

1. – L'esperienza giuridica dimostra che il fattore religioso rappresenta un proficuo punto di osservazione per considerare le vicende legate all'evoluzione del matrimonio e della famiglia, attraversati trasversalmente dagli alterni rapporti tra ordini distinti, Stato e Chiesa.

La luce della religione si imbatte sul prisma dell'istituto matrimoniale, impattando diversamente a seconda della considerazione che di tale variabile si è data nelle diverse tappe dell'evoluzione sociale e giuridica del matrimonio e della sua crisi.

Storicamente, infatti, la disciplina giuridica della famiglia risente di un forte radicamento nella religione: nasce sul terreno di consuetudini forgiate a livello sociale, ma coltiva le sue dinamiche nella sede giudiziaria, confermando il noto brocardo *da mihi factum, dabo tibi ius*, inteso nell'accezione contemporanea come individuazione, a partire dal fatto, della regola giusta per il caso concreto.

Tanto è vero che, come è stato autorevolmente sostenuto, il diritto di famiglia è *il campo in cui si verifica una intensa trasfusione dell'etica nell'orbita del diritto*¹.

¹ In questi termini, ancora attuali le considerazioni di BIONDO BIONDI, *Il diritto romano*, Cappelli, Bologna, 1957, p. 310. Sul tema, cfr., altresì, ARTURO CARLO JEMOLO, *Il matrimonio*, 3ª ed., Utet, Torino, 1957,



Altrettanto evidente è il condizionamento che la diarchia giurisdizionale di Stato e Chiesa sul matrimonio canonico trascritto ha assunto nella prassi processuale, con particolare riferimento allo storico tema del rapporto tra nullità matrimoniale in sede canonica e giudizio di divorzio in sede civile².

L'interesse per la citata questione non si è mai sopito, anche in ragione della sua rilevanza tecnica e applicativa, al punto da rappresentare l'oggetto di una ricca produzione giurisprudenziale, oggi sfociata nella pronuncia delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cass. 31 marzo 2021, n. 9004³, su cui s'incentra la presente riflessione.

2. – Con la sentenza in commento i giudici della nomofilachia intervengono a dirimere il contrasto giurisprudenziale sorto in merito all'efficacia preclusiva alla prosecuzione del giudizio sulle pronunce accessorie al divorzio (e in particolare sul riconoscimento e la determinazione dell'assegno divorzile), in seguito all'intervenuta delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio. Nel dettaglio, se la nullità del matrimonio, dichiarata con sentenza ecclesiastica successivamente delibata dalla Corte d'appello (con sentenza passata in giudicato) sia idonea a incidere sul giudicato interno nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in cui sia stata già pronunciata sentenza parziale sullo *status* (o il capo autonomo non sia stato impugnato in

pp. 21-27; GIUSEPPE DALLA TORRE, *Matrimonio e famiglia tra laicità e libertà religiosa*, in www.statoechurch.it, n. 22, 2018, pp. 1-21; Id. *Il matrimonio tra diritto e legge. Sondaggi nella storia*, in MYRIAM TINTI (a cura di), *Famiglia e diritto nella Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2014, p. 39 ss.

²Per una ricostruzione in chiave storica dei rapporti fra giurisdizione ecclesiastica e giurisdizione statale in relazione al matrimonio concordatario nella vigenza del Concordato del 1929 cfr. ORIO GIACCHI, *La giurisdizione ecclesiastica nel diritto italiano*, Giuffrè, Milano, 1937 p. 113 ss.; a proposito dell'evoluzione dei rapporti tra giurisdizioni dopo l'entrata in vigore dell'Accordo del 1984, cfr. FRANCESCO FINOCCHIARO, *Sentenze ecclesiastiche e giurisdizione dello Stato sul matrimonio concordatario nell'Accordo del 18 Febbraio 1984 tra l'Italia e la Santa Sede*, in *Riv. dir. proc.*, 1984, p. 401 ss.; MARIA CRISTINA FOLLIERO, *Giurisdizione in materia matrimoniale e diritti confessionali*, Edisud, Salerno, 1992; SALVATORE BERLINGÒ, VINCENZO SCALISI (a cura di), *Giurisdizione canonica e giurisdizione civile. Cooperazione e concorso in materia matrimoniale*, Giuffrè, Milano, 1994; PASQUALE LILLO, *Matrimonio concordatario e sovranità dello Stato. Profili giurisdizionali*, Aracne, Roma, 1999; CARLO GULLO (a cura di), *Matrimonio canonico e ordinamento civile*, Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2008. PAOLO MONETA, *Il matrimonio nel diritto della Chiesa*, il Mulino, Bologna, 2014, pp. 9-18; ID., *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico*, 4ª ed., Ecig, Genova, 2008, pp. 11-19.

³Tra i primi commenti, cfr. ILIA PASQUALI CERIOLI, *Le Sezioni unite e l'indifferenza del giudizio sull'assegno divorzile al riconoscimento delle nullità canoniche: la tutela del "coniuge debole" nell'ordine matrimoniale dello Stato*, in www.statoechurch.it, n. 7, 2021, pp. 69-89.



sede di gravame), precludendo al giudice civile il potere di regolare, secondo la disciplina della l. n. 898/1970 e successive modificazioni, i rapporti patrimoniali tra gli *ex* coniugi.

La questione risulta di particolare interesse, dal momento che, nell'ambito di una tematica che la giurisprudenza ha più volte affrontato nei suoi aspetti maggiormente conosciuti, essa riguarda un caso particolare, ma non infrequente nella prassi giudiziaria: l'ipotesi, cioè, dell'intangibilità del giudicato sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio in presenza di un giudizio ancora pendente per l'accertamento e la determinazione dell'assegno divorzile *ex* art. 5, comma 6, della l. n. 898/1970 e delle altre pronunce accessorie, in relazione all'intervenuto giudicato sull'invalidità originaria del vincolo matrimoniale ottenuto in sede canonica.

In punto di fatto, la vicenda aveva avuto origine da un matrimonio concordatario celebrato sul finire degli anni Settanta e naufragato con un divorzio pronunciato dal Tribunale di Lucca. Il marito aveva proposto gravame avverso la sentenza di primo grado impugnando il solo capo della decisione avente a oggetto l'obbligo impostogli di corresponsione dell'assegno in favore della *ex* moglie; sulla questione di *status* si era formato, invece, il giudicato.

Nel corso del giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione avverso la sentenza di rigetto pronunciata dalla Corte di appello di Firenze nel 2013, l'*ex* marito aveva chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, sul presupposto che, *medio tempore*, la medesima Corte di appello nel luglio 2016 aveva reso esecutiva una sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Etrusco e ratificata dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica dichiarativa della nullità matrimoniale: delibazione, tra l'altro, divenuta irrevocabile, per aver la consorte omissso di sollevare tempestivamente l'eccezione della prolungata convivenza ultratriennale⁴.

⁴ Come noto, con la sentenza n. 16379 del 17 luglio 2014, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione ha risolto un contrasto giurisprudenziale che si era formato in seno alla prima sezione, in merito alla possibilità di riconoscere come efficace la sentenza di nullità del matrimonio canonico nonostante la lunga durata di esso e quindi il lungo decorso di tempo dal momento in cui ha avuto luogo la causa invalidante. Le SSUU affermano che "la convivenza coniugale che si sia protratta per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio concordatario, crea una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali e ordinarie di ordine pubblico italiano, che sono fonti di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità, anche genitoriali, e di aspettative legittime tra i componenti della famiglia. Pertanto, non può essere dichiarata efficace nella Repubblica Italiana la sentenza definitiva di nullità di matrimonio pronunciata dal Tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico per contrarietà all'ordine pubblico interno italiano. La relativa eccezione deve però essere sollevata dalla parte nel giudizio di delibazione a pena di decadenza.". In dottrina, cfr. ANNA SAMMASSIMO,



Faceva rilevare, tra l'altro, alla prima sezione della Suprema Corte che anche la donna aveva perso l'interesse a resistere in difesa del proprio diritto all'assegno, fondato su un negozio matrimoniale che non poteva più ritenersi sciolto, ma nullo così come accertato, con effetto retroattivo, dalla sentenza ecclesiastica che aveva rilevato la simulazione unilaterale del marito per esclusione del *bonum prolis* e del *bonum sacramenti*.

Il Collegio giudicante, quindi, ravvisando un contrasto interpretativo interno alla medesima sezione, sollecitava il Primo Presidente a investire della questione le Sezioni unite.

L'ordinanza di rimessione⁵ richiama l'orientamento consolidato in sede interpretativa sviluppatosi a seguito dell'abrogazione, dopo la revisione concordataria del 1984, della riserva di giurisdizione ecclesiastica sulla validità del matrimonio canonico trascritto⁶, secondo cui l'accertamento della validità del matrimonio è insuscettibile di declaratoria incidentale, afferendo a materia riguardante lo stato delle persone. Pertanto, se le parti non sollevano nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 34 c.p.c., una pregiudiziale di invalidità o inesistenza delle nozze, la sua integrità resta presupposto inalterato della pronuncia di divorzio, ma non coperto da giudicato e, dunque, esposto a caducazione in conseguenza del riconoscimento non impugnabile del provvedimento ecclesiastico di nullità del negozio.

Ne consegue – prosegue il rimettente – che solo la sentenza divorzile coperta da giudicato che abbia deciso sia sullo *status* che sulle domande accessorie non viene travolta dalla successiva delibazione della pronuncia religiosa. Nell'ipotesi, invece, in cui fosse ancora pendente il giudizio, anche solo sull'assegno, sarebbe precluso al giudice il potere

Il nuovo ordine pubblico concordatario, in www.statoecliese.it, n. 31, 2015, pp. 1-20; UMBERTO ROMA, *Ordine pubblico, convivenza coniugale e pronunce ecclesiastiche di nullità del matrimonio: le sezioni unite suppliscono all'inerzia legislativa con una sostanziale modifica dell'ordinamento*, in *Nuova giurisprudenza civile*, 2015, I, pp. 50-61; MARCO CANONICO, *Delibazione di sentenze ecclesiastiche, ovvero il cammello per la cruna dell'ago*, in www.statoecliese.it, n. 25, 2015, pp. 1-73; ID., *La delibazione delle sentenze di nullità matrimoniale: orientamenti giurisprudenziali e nuove questioni*, in www.statoecliese.it, n. 23, 2019, pp. 1-73; NICOLA COLAIANNI, *Delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale: la (limitata) ostatività della convivenza coniugale*, in www.statoecliese.it, n. 26, 2014, pp. 1-29; ILIA PASQUALI CERIOLI, *Ordine pubblico e sovranità della Repubblica nel proprio ordine (matrimoniale): le Sezioni unite e la convivenza coniugale triennale come limite alla "delibazione" delle sentenze ecclesiastiche di nullità*, in www.statoecliese.it, n. 27, 2014, pp. 1-23; ENRICO QUADRI, *Il nuovo intervento delle sezioni unite in tema di convivenza coniugale e delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *Nuova giurisprudenza civile*, 2015, II, pp. 47-60.

⁵ Vedi Corte di Cass., Sez. I civ., ordinanza 25 febbraio 2020, n. 5078.

⁶ Opinione questa sostenuta da Corte di Cass., Sez. Un. civ., sentenza 13 febbraio 1993, n. 1824. Di diverso avviso, la Corte costituzionale, sentenza 1 dicembre 1993, n. 421.



di regolare i rapporti patrimoniali tra gli *ex* coniugi il cui vincolo, nel frattempo, fosse stato irrevocabilmente riconosciuto nullo, con conseguente cessazione della materia del contendere sul punto.

La sezione remittente è indotta a sollecitare un chiarimento da parte delle Sezioni Unite, richiamando un diverso e più recente indirizzo interpretativo⁷, sempre della prima sezione, secondo cui la sussistenza dell'assegno divorzile non dipenderebbe dalla validità del vincolo da cui origina un rapporto irrimediabilmente dichiarato sciolto. Invero, l'opzione ermeneutica considerata minoritaria dal Collegio giudicante nel caso specifico aveva valorizzato la diversità di *petitum* e *causa petendi* tra le cause di nullità e divorzio per escludere una subalternità della seconda rispetto alla prima. Aveva, infatti, ritenuto che i due giudizi sono tecnicamente indifferenti l'uno rispetto all'altro⁸, anche in ragione dell'unicità (salvi gli effetti, rispettivamente, *ex tunc* ed *ex nunc* delle correlate pronunce) dello stato personale di "libero", non conoscendo l'ordinamento uno *status* civile di "divorziato".

Del resto, la validità del matrimonio costituirebbe un presupposto logico, e non anche giuridico, della pronuncia di divorzio, ove non venga specificamente sollevata una domanda o eccezione in tal senso. Pertanto, secondo l'indirizzo interpretativo da ultimo richiamato, il diritto del coniuge debole di ricevere il versamento economico deriverebbe dall'accertamento dell'impossibilità di mantenere o di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra le parti, unico oggetto di cognizione alla base della sentenza che scioglie un rapporto instaurato comunque, benché prodotto da un matrimonio giudicato invalido. Ne consegue che il giudice potrebbe continuare a essere investito delle questioni patrimoniali connesse, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898/1970.

3. – Nella cornice del dibattito interpretativo così sommariamente tratteggiato, le Sezioni unite valorizzano l'orientamento criticato dal remittente e ritenuto asseritamente minoritario.

Come è stato autorevolmente sostenuto, infatti, l'ordinanza n. 1882/2019 si distingue per il maggior "rigore processualistico al servizio di interessi di carattere sostanziale"⁹ e

⁷ Vedi Corte di Cass., Sez. I, ordinanza 23 gennaio 2019, n. 1882.

⁸ Si vedano Corte di Cass., Sez. I, 9 giugno 2000, n. 7865; 19 settembre 2001, n. 11751; 25 maggio 2005, n. 11020; 10 dicembre 2010, n. 24990.

⁹ ANDREA CESARINI, *Ancora sul "conflitto" tra cessazione degli effetti civili del matrimonio e "successivo" exequatur della nullità canonica: alle Sezioni unite la sorte delle statuizioni economiche non coperte da giudicato*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, n. 3, 2020, p. 963.



ciò induce il Supremo Consesso a condividerne l'*iter* motivazionale, a discapito di quanto sostenuto dall'ordinanza di rimessione.

Pertanto, “in tema di divorzio, il riconoscimento dell'efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili ma prima che sia divenuta definitiva la decisione in ordine alle relative conseguenze economiche, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio civile avente a oggetto lo scioglimento del vincolo coniugale, il quale può dunque proseguire ai fini dell'accertamento della spettanza e della liquidazione dell'assegno divorzile”.

L'enunciato dei giudici della nomofilachia, oltre a distinguersi per chiarezza espositiva al pari del complessivo impianto motivazionale della pronuncia, protende verso l'enucleazione di un ordine matrimoniale illuminato dal principio di laicità dello Stato. Si muove, inoltre, nell'ottica di preservare la coesistenza e la complementarità degli ordinamenti, giacché tenta di coniugare le pretese delle parti in causa nel circuito processuale, complessivamente inteso, creando quell'auspicata comunicabilità tra i giudizi, civile e canonico, seppure nella loro ontologica diversità.

L'ammissibilità della prosecuzione dinanzi al giudice civile dell'esame sulla spettanza e sulla liquidazione dell'assegno divorzile, nonostante l'intervenuta delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, rende, infatti, la (in)validità del matrimonio tecnicamente estranea al giudizio di scioglimento del rapporto, salvo che la questione pregiudiziale venga sollevata ai sensi dell'art. 34 c.p.c. in sede di accertamento incidentale ovvero che non sia stata ancora pronunciata sentenza sullo *status*.

Il superamento del meccanismo preclusivo riespande il sindacato del giudice statuale sulle questioni patrimoniali attinenti al rapporto matrimoniale, nonostante esso sia viziato da una patologia che aggredisce il suo vincolo genetico, ma che è destinato a rimanere subordinato alle concrete esigenze processuali, fatti salvi i diritti disponibili delle parti rispetto alla sfera confessionale¹⁰. Valorizza, altresì, il concreto dipanarsi della relazione coniugale, dal momento che, in questa prospettiva, la discussione sulle statuizioni economiche ha origine dal concreto esplicitarsi del rapporto matrimoniale e non dalla sua genesi negoziale; tendenza, questa, in verità, già avviata dalla pregressa giurisprudenza della Corte quando nel 2014 aveva rimesso al giudice civile la valutazione sulla prolungata

¹⁰ In questi termini si esprime JLIA PASQUALI CERIOLI, *Le Sezioni unite e l'indifferenza' del giudizio sull'assegno divorzile al riconoscimento delle nullità canoniche: la tutela del "coniuge debole" nell'ordine matrimoniale dello Stato*, cit., p. 75.



convivenza ultratriennale quale motivo di ordine pubblico ostativo al riconoscimento delle pronunce ecclesiastiche di nullità, anche in quel caso, indipendentemente dalla patologia del suo vincolo genetico ¹¹.

Ma il carattere decisivo, a parere di chi scrive, della sentenza n. 9004 del 31 marzo 2021 risiede nell'aver efficacemente intersecato le questioni processuali, caratterizzate da un elevato tecnicismo, nel mosaico dei rapporti interordinamentali, ponendo luce su aspetti specifici che si ritenevano inopinatamente risolti e privi di interesse esegetico, ma che in realtà hanno qui trovato una compiuta esplicitazione.

4. – La sentenza n. 9004/2021 è l'ultima occasione per ripercorrere le trame di una tematica che, da sempre, è stata l'oggetto dell'interesse tanto della giurisprudenza di legittimità, quanto della dottrina ecclesiasticista: quella dei rapporti tra giudizio di nullità del matrimonio religioso e giudizio di divorzio.

Le Sezioni Unite ritengono, infatti, di impostare la problematica sollevata dall'ordinanza di rimessione ricostruendo lo stato dell'arte giurisprudenziale sul punto, al fine d'individuare le ragioni sottese all'affermazione dell'intangibilità del giudicato di divorzio da parte del provvedimento di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità.

I giudici apicali muovono dalla decaduta riserva di giurisdizione a favore dei Tribunali ecclesiastici, allineandosi a quanto già espresso dalle medesime Sezioni Unite della Cassazione ¹² quando, mediante un'opera di comparazione giuridicamente ineccepibile tra il testo dall'Accordo stipulato tra la Santa Sede e la Repubblica italiana nel 1984 e il Concordato del 1929, si impose il superamento della riserva quale una delle caratteristiche più salienti del nuovo negoziato ¹³.

L'assunto è stato successivamente sostenuto da un solido e accorto orientamento giurisprudenziale ¹⁴ che ha risolto il concorso tra la giurisdizione ecclesiastica e quella civile

¹¹ Cfr. NICOLA COLAIANNI, *La lotta per la laicità. Stato e Chiesa nell'età dei diritti*, Cacucci, Bari, 2016, p. 249 ss.

¹² Si vedano Corte di Cass., Sez. Un. civ., sentenza 1 marzo 1988, n. 2164; Corte di Cass., Sez. Un. civ., 5 febbraio 1988, 1212.

¹³ Per una comparazione tra le bozze di revisione del Concordato e il testo definitivo del Concordato del 1984, si consulti AA.VV., *La Revisione del Concordato. Un accordo di libertà*, Roma, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 1986, p. 458 ss. In dottrina, cfr. FRANCESCO ALICINO, *L'altra "faccia" della specificità del matrimonio canonico (A proposito di Cassazione, Sez. Un. 18 luglio 2008 n. 19809)*, in *www.statoechiese.it*, marzo 2009, pp. 1-24.

¹⁴ Il richiamo della sentenza del 2021 è, tra le altre, a Corte di Cass., Sez. Un. civ., 13 febbraio 1993, n.



secondo il criterio della prevenzione in favore della giurisdizione civile, facendone discendere ulteriori postulati di carattere pratico-operativo¹⁵. Tra questi, la circostanza che il giudicato di divorzio non impedisse la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità, ma al contempo non potesse ritenersi travolto dalla stessa.

Prendendo le mosse da tale ultima affermazione, originariamente giustificata con l'osservazione che, in assenza di un'espressa domanda di nullità, il giudicato di divorzio contenesse una valutazione meramente implicita di validità del matrimonio, nei limiti di un accertamento incidentale, la sentenza in commento ne esamina *funditus* la portata.

In effetti, nel corso dell'evoluzione giurisprudenziale, il profilo in esame è stato chiarito nel senso che, non potendo la predetta valutazione aver luogo in via incidentale, ma dovendo la questione di nullità essere decisa necessariamente con efficacia di giudicato, l'esistenza e la validità del matrimonio costituiscono un presupposto della sentenza di divorzio, ma non possono formare oggetto di specifico accertamento suscettibile di dar luogo alla formazione di un giudicato, a meno che le relative questioni non siano state introdotte espressamente dalle parti nel giudizio di divorzio¹⁶.

Al riguardo, l'ermeneutica giurisprudenziale ha ulteriormente specificato che non vi è coincidenza tra gli oggetti dei due giudizi, caratterizzati da *petita* e *causae petendi* diversi, dal momento che la domanda di nullità del matrimonio concordatario è volta a ottenere l'accertamento dell'invalidità originaria del vincolo coniugale, ed investe pertanto il matrimonio-atto, mentre quella di cessazione degli effetti civili incide sul matrimonio-rapporto, del quale mira a provocare lo scioglimento con efficacia *ex nunc*¹⁷.

In verità, la distinzione dei piani d'intervento tra Stato e Chiesa non è mai stata così netta: il diritto civile prevede anche casi di nullità dell'atto, tanto quanto il diritto canoni-

1824 (conf. da Corte di Cass., Sez. Un., 6 luglio 2011, n. 14839); Tribunale civ. di Padova, sentenza 7 gennaio 1995, n. 14; Tribunale di Cremona, sentenza 17 febbraio 1994.

¹⁵ In questi termini Corte di Cass., Sez. I, sentenze 18 aprile 1997, n. 3345; 16 novembre 1999, n. 12671; 19 novembre 1999, n. 12867. Tra le principali conseguenze del venir meno della riserva di giurisdizione, si segnalano le affermazioni secondo cui: a) il giudice italiano preventivamente adito può giudicare sulla domanda di nullità di un matrimonio concordatario, b) il convenuto in una causa di divorzio può chiedere l'accertamento della nullità del vincolo, c) la pendenza del giudizio civile nel quale sia stato chiesto l'accertamento della nullità impedisce la delibazione della sentenza ecclesiastica, d) il giudizio civile può essere paralizzato soltanto dall'intervenuta delibazione della sentenza ecclesiastica, e) il giudicato di divorzio non impedisce la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità, ma non può ritenersi travolto dalla stessa.

¹⁶ Vedi Corte di Cass., Sez. I, sentenza 23 marzo 2001, n. 4202.

¹⁷ Si vedano Corte di Cass., Sez. I, sentenze 4 marzo 2005, n. 4795; 11 febbraio 2008, n. 3186; 24 luglio 2012, n. 12989.



co prevede casi di *dissolutione vinculi* (can. 1141-1150 c.i.c.). La differenza tra nullità e divorzio è, quindi, di sostanza e consiste nel fatto che con la prima si prescinde dal naufragio del matrimonio e si incide non solo, come per effetto dello scioglimento, sullo *status* futuro del cittadino, rendendolo libero, ma anche sullo *status* pregresso fino al momento della celebrazione del matrimonio: ragione, questa, della differenza degli effetti patrimoniali¹⁸.

Processualmente si è, quindi, affermato che tra il giudizio di nullità del matrimonio concordatario e quello avente a oggetto la cessazione degli effetti civili non dovesse sussistere alcun rapporto di pregiudizialità, tale da imporre la sospensione del secondo a causa della pendenza del primo e in attesa della sua definizione, trattandosi di procedimenti autonomi, non solo destinati a sfociare in decisioni di diversa natura (e dotate di specifico rilievo in ordinamenti diversi, tanto che la decisione ecclesiastica può produrre effetti nell'ordinamento italiano soltanto a seguito della delibazione), ma aventi anche finalità e presupposti differenti¹⁹.

Muovendo da una puntuale ricostruzione del quadro interpretativo in merito ai rapporti divorzio/nullità, le Sezioni Unite del 2021 non mancano di ribadire l'asserita diversità di natura ed effetti tra la sentenza di nullità e quella di divorzio, riconducibile alla diversità di *petitum* e *causa petendi* delle relative domande. Ciò spiega, a dire degli Ermellini, non solo il riconoscimento della possibilità di una coesistenza tra le due pronunce, nel caso in cui la delibazione della sentenza ecclesiastica intervenga successivamente al passaggio in giudicato di quella di divorzio, ma anche l'inidoneità della prima a impedire, nel caso in cui lo scioglimento del vincolo abbia luogo disgiuntamente dalla determinazione delle conseguenze economiche, la prosecuzione del giudizio civile ai fini dell'accertamento della spettanza e della liquidazione dell'assegno divorzile.

Se è vero, infatti, che, in assenza di un'espressa domanda in tal senso, il giudicato di divorzio non implica alcun accertamento in ordine alla validità del matrimonio, la quale ne costituisce certamente il presupposto, ma resta estranea all'oggetto del giudizio, consistente esclusivamente nello scioglimento del vincolo coniugale, allora deve concordarsi con la tesi secondo cui non è il predetto accertamento a costituire il titolo giuridico dell'obbligo di corrispondere l'assegno all'ex coniuge. Il fondamento, infatti, dell'obbliga-

¹⁸ Proprio questa "differenza strutturale" ha condotto anche la Corte costituzionale a respingere la tesi dell'equipollenza tra divorzio e nullità. In tal senso, Corte cost. sentenza 27 settembre 2001, n. 329, cui si rifa anche Corte di Cass. sentenza 4 febbraio 2010, n. 2600.

¹⁹ Si vedano Corte di Cass., Sez. I, sentenze 9 giugno 2000, n. 7865; 19 settembre 2001, n. 11751; 25 maggio 2005, n. 11020; 10 dicembre 2010, n. 24990.



zione a contenuto alimentare dev'essere individuato nella constatazione dell'intervenuta dissoluzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e dell'impossibilità di ricostituirla, oltre che nella necessità di un riequilibrio tra le condizioni economico-patrimoniali dei coniugi, che nella vita matrimoniale avevano investito e sacrificato le aspirazioni personali, da realizzarsi attraverso il riconoscimento di un contributo in favore di uno di essi.

Si tratta di un accertamento che non attiene all'atto costitutivo del vincolo coniugale, bensì al concreto dipanarsi del rapporto nella sua effettività, contrassegnato dalle vicende affrontate dai coniugi come singoli e dal nucleo familiare nel suo complesso, anche nella loro dimensione economica, la cui valutazione trova fondamento, a livello normativo, nei criteri indicati dalla l. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5, comma 6, ai fini dell'accertamento della spettanza e della liquidazione dell'assegno.

In tale prospettiva di analisi, quindi, attraverso una interessante lente prospettica – probabilmente mai impiegata per trattare il tema della riserva di giurisdizione – le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ricorrono al principio di solidarietà nelle relazioni familiari per dipanare il groviglio delle numerose questioni che da esso discendono.

La pronuncia, in effetti, richiama la più recente giurisprudenza di legittimità che, nel confermare l'individuazione del fondamento dell'assegno divorzile in un dovere inderogabile di solidarietà previsto a favore dell'ex coniuge economicamente più debole, anziché nello *status* di coniuge, destinato a venir meno per effetto dello scioglimento del vincolo²⁰, riconosce allo stesso una funzione non solo assistenziale, ma anche perequativo-compensativa²¹. Ne valorizza così il collegamento con la vita familiare e con i concreti legami che si sviluppano al suo interno, alimentati non già dall'esigenza di preservare l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, ben-

²⁰ Non è lo *status* di coniuge a giustificare l'assegno, ma la sua eventuale condizione di parte economicamente "debole" dopo lo scioglimento/cessazione civile del matrimonio, garantita a fini sia assistenziali sia risarcitorio-compensativi, derivanti dall'apporto alla "vita familiare" e alle aspettative eventualmente sacrificate per parteciparvi secondo i criteri stabiliti dalle stesse Sezioni unite nella nota sentenza n. 18287 del 2018 e nelle successive pronunce ricognitive/applicative, tra cui si veda anche Corte di Cass., Sez. I, 11 maggio 2018, n. 11533. In dottrina, cfr. SALVATORE PATTI, *Assegno di divorzio: il "passo indietro" delle Sezioni Unite*, in *Foro it.*, 2018, I, p. 2671; MIRZIA BIANCA, *Le sezioni unite e i corsi e ricorsi giuridici in tema di assegno divorzile: una storia compiuta?*, in *Giur. it.*, 2018, p. 1843; CARLO RIMINI, *Il nuovo assegno di divorzio: la funzione compensativa e perequativa*, in *Giur. it.*, 2018, p. 1853 ss.

²¹ Cfr. ENRICO AL MUREDEN, *Le famiglie dopo il divorzio tra libertà, solidarietà e continuità dei legami affettivi*, in *Famiglia e diritto*, n. 1, 2021, p. 23 ss.; ID., *Nuove prospettive di tutela del coniuge debole. Funzione perequativa dell'assegno divorzile e famiglia destrutturata*, in *Nuovi percorsi di diritto di famiglia*, IPSOA, Milano, 2007, p. 223.



sì di garantire che il contributo concretamente fornito dall'avente diritto alla conduzione della vita familiare e alle aspettative professionali da lui eventualmente sacrificate sia parametrato a un livello reddituale adeguato²².

Sono tutti aspetti, questi, inerenti al profilo fattuale del rapporto matrimoniale, desumibile dalle scelte di volta in volta compiute nel corso della vita coniugale e dalle concrete ripercussioni sulle condizioni economiche dei coniugi, il cui accertamento non è condizionato dalla validità dell'atto costitutivo, ma dall'intervenuta disgregazione del nucleo familiare, consacrata nella pronuncia di scioglimento del vincolo coniugale.

Le Sezioni unite del 2021 concludono, quindi, nel senso di ritenere la pronuncia sullo *status*, una volta divenuta definitiva, intangibile rispetto alla sentenza ecclesiastica che abbia dichiarato la nullità di quello stesso matrimonio, la quale ha un oggetto diverso, cosicché anche il predetto accertamento risulta insensibile a tale riconoscimento, che non preclude quindi la prosecuzione del giudizio ai fini della pronuncia sull'obbligo di corrispondere l'assegno.

Rispetto alla pronuncia di sette anni prima, oggi il Supremo Giudice di legittimità compie un passo avanti. Allora la Corte aveva riconosciuto nell'instaurazione del rapporto matrimoniale la fonte di "responsabilità, aspettative e affidamenti legittimi", indifferenti alle patologie genetiche del negozio. Tuttavia, le sentenze nn. 16379 e 16380 si erano limitate ad attribuire rilievo "alla sola dimensione personale della convivenza, e non ai profili di responsabilità e solidarietà economica che questa determina, nei suoi indubbi elementi essenziali di garanzia del soggetto debole"²³.

L'indirizzo affermato dalle Sezioni Unite era, tra le altre, orientato a parificare la tutela economica del c.d. coniuge debole²⁴ prevista per il caso di sentenza di nullità matrimoniale a quella per la sentenza di divorzio²⁵, in assenza di un intervento legislativo in

²² Si vedano Corte di Cass., Sez. Un., sentenze 11 luglio 2018, n. 18287; 28 febbraio 2020, n. 5603.

²³ Vedi Corte di Cass., Sezioni unite civili, sentenze 17 luglio 2014, nn. 16379 e 16380. Diffusamente sul tema J. PASQUALI CERIOLI, *Ordine pubblico e sovranità della Repubblica nel proprio ordine (matrimoniale): le Sezioni unite e la convivenza coniugale triennale come limite alla "delibazione" delle sentenze ecclesiastiche di nullità*, in www.statoechiese.it, n. 27, 2014, p. 18.

²⁴ Cfr. GIUSEPPE DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, 4^a ed., Giappichelli, Torino, 2011, p. 192; ERMINIA CAMASSA, *Divorzio, nullità canonica ed effetti economici: una soluzione de iure condendo*, in *Annali 2002-2004*, p. 201 ss.; SARA DOMIANELLO, *Gli effetti economici dell'invalidità dei matrimoni concordatari*, Giuffrè, Milano, 2006, *passim*.

²⁵ Cfr. ANNA SAMMASSIMO, *Il nuovo ordine pubblico concordatario*, in www.statoechiese.it, n. 31, 2015, pp. 1-20; NATASCIA MARCHEI, *La giurisdizione dello Stato sul matrimonio "concordatario" tra legge e giudice*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 58 ss.; GIORGIO BADIALI, *Il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche di nullità dei matrimoni nel nuovo sistema italiano di diritto internazionale privato*, in *Rivista*



tal senso. In verità, da tempo la giurisprudenza si era fatta carico di sollecitare il legislatore rispetto all'assimilazione degli effetti della nullità del matrimonio a quelli scaturenti dal divorzio, in modo tale da riservare la procedura di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità soltanto a quei fedeli effettivamente motivati dall'esigenza di porre fine a un sacramento non più voluto e non, dunque, al solo scopo di sottrarsi agli effetti economici spesso onerosi che il divorzio avrebbe comportato nei loro confronti²⁶.

Si tratta di un rischio in realtà oramai superato, in considerazione sia della notevole contrazione del contenzioso dinanzi ai Tribunali ecclesiastici, sia dei recenti orientamenti della giurisprudenza civile in tema di divorzio. Tendenza confermata, da ultimo, proprio dalla sentenza n. 9004 del 2021 che si affida a una rilettura del principio di solidarietà sociale e familiare, per giungere ad affermare la necessità di tutela del coniuge debole.

5. – Una prima interessante prospettiva di analisi muove dal contesto normativo nell'ambito del quale la pronuncia delle Sezioni Unite si inserisce. Uno scenario, come noto, oramai proteso a riconoscere dignità giuridica al fenomeno della pluralizzazione delle manifestazioni affettive e attento a regolamentare tutte le fasi della relazione, dalla sua nascita, alla sua consacrazione sino alla sua eventuale disgregazione, a prescindere dal modello legale utilizzato²⁷.

di diritto internazionale, 2000, p. 40 ss.; ENRICO ANTONIO EMILIOZZI, *Vizi genetici dell'atto di matrimonio e effetti patrimoniali conseguenti*, ESI, Napoli, 2003, p. 39; ENRICO QUADRI, *Patologia del matrimonio e rapporti patrimoniali: prospettive di riforma delle conseguenze della dichiarazione di nullità*, in *Foro italiano*, 1990, V, c. 19 ss.

²⁶ Cfr. FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, cit., p. 467; VINCENZO CARBONE, *La giurisprudenza della Cassazione sulla delibazione delle sentenze ecclesiastiche*, in FRANCO CIPRIANI (a cura di), *Matrimonio concordatario e tutela giurisdizionale*, ESI, Napoli, 1992, p. 26 ss.

²⁷ Cfr. VINCENZO SCALISI, *La «famiglia» e le «famiglie»*, in AA. VV., *La riforma del diritto di famiglia dieci anni dopo. Bilanci e prospettive*, Cedam, Padova, 1986, p. 276 ss., in cui, sin dagli anni ottanta, l'Autore prospetta l'esistenza di una molteplicità di modelli. Cfr., altresì, CARLO MAZZÙ, *La famiglia degli affetti*, in *Studi in onore di Antonio Palazzo*, Torino, 2009, 2, p. 527 ss. Si segnala, inoltre, ANDREA ZOPPINI, *Tentativo di inventario per il «nuovo» diritto di famiglia: il contratto di convivenza*, in ENRICO MOSCATI, ANDREA ZOPPINI (a cura di), *I contratti di convivenza*, Giappichelli, Torino, 2002, p. 23 s., secondo cui “la scelta di guardare non più alla famiglia, ma alle famiglie (...) pone tuttavia il problema del valore orientante del modello che si prende a riferimento”. FRANCESCO DONATO BUSNELLI, *La famiglia e l'arcipelago familiare*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, I, in particolare p. 520 ss., ove si osserva che “il modello costituzionale di cui all'art. 29 è vincolante per il giurista, ancorché ciò non escluda la rilevanza di rapporti parafamiliari”. In effetti la tendenza della dottrina è quella ormai di ammettere l'esistenza di una pluralità di modelli, ancorché riconoscendo al matrimonio il significato di “istituto centrale del sistema familiare”, GIOVANNI BONILINI, *La famiglia*, in *Dir. civ.*, diretto da NICOLÒ LIPARI, PIETRO RESCIGNO, coordinato da ANDREA ZOPPINI, vol. I, t. 2, Giuffrè, Milano, 2009, p. 70. In senso opposto, MARILENA



Sino a pochi anni orsono, lo spettro di indagine era rimasto circoscritto al solo paradigma eterosessuale di cui, tra l'altro, si occupa la sentenza in commento, sulla base di *una consolidata e ultramillenaria nozione di matrimonio*²⁸, che legava a doppio filo l'impianto della famiglia legittima all'atto matrimoniale in senso stretto e si era affermata nella tradizione giuridica, prima ancora che codicistica e costituzionale, sino a quando, a partire dagli anni Cinquanta, i profondi mutamenti delle strutture sociali e della coscienza collettiva hanno reso più rapida l'evoluzione delle forme di vita familiare²⁹.

Il culmine della crisi del sistema familiare si era già raggiunto nella stagione delle riforme post-codicistiche – dalla legge n. 898/1970 sul divorzio, alla riforma organica n. 151/1975, sino alla l. n. 194/1978 sull'interruzione di gravidanza: un primo segnale del graduale superamento della visione meramente istituzionalistica della famiglia che, oltre il dato formalistico (l'atto di matrimonio), decide di valorizzare soprattutto il concreto svolgimento della vita di coppia (il rapporto)³⁰ e la sua funzione³¹.

Nel panorama contemporaneo, torna ad assumere un ruolo decisivo la giurisprudenza che sollecitando, più che in altre fasi storiche, il costante adeguamento della disciplina vigente al mutevole clima sociale, accompagna l'approvazione della l. n. 76/2016, cosid-

GORGONI, *Le formazioni sociali a valenza familiare*, in MANOLITA FRANCESCA, MARILENA GORGONI (a cura di), *Rapporti familiari e regolazione: mutamenti e prospettive*, Esi, Napoli, 2009, p. 1 ss.; GIOVANNI GIACOBBE, *Famiglia: molteplicità di modelli o unità categoriale*, in *Dir. fam.*, 2006, p. 1230 ss., il quale conclude affermando che “sembra emergere in modo univoco l'esistenza, nel sistema ordinamentale vigente, di un preciso e puntuale modello di famiglia che, nella unitarietà della sua configurazione normativa, esclude che ogni altra e diversa ipotesi di aggregazione sociale possa essere qualificata come famiglia”.

²⁸ È l'espressione utilizzata nell'ordinanza di rimessione del Tribunale di Venezia, III sezione civile, 3 aprile 2009, in *Resp. civ. e prev.*, 2009, p. 1905, annotata da GILDA FERRANDO, *Il matrimonio gay: il testimone passa alla Consulta*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2009, p. 911.

²⁹ Insiste sulla necessità che le trasformazioni della famiglia siano accettate dalla coscienza sociale, prima di divenire legge FRANCESCO GALGANO, *Diritto privato*, XIII ed., CEDAM, Padova, 2006, p. 801 ss. Cfr., altresì, DIANA VINCENZI AMATO, *La famiglia e il diritto*, in PIERO MELOGRANI (a cura di), *La famiglia italiana dall'800 ad oggi*, Roma-Bari, Laterza, 1988, pp. 670-674.; GILDA FERRANDO, *I rapporti personali tra coniugi: principio di eguaglianza e garanzia dell'unità della famiglia*, in MICHELE SESTA, VINCENZO CUFFARO (a cura di), *Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale*, ESI, Napoli, 2006, p. 139 ss.; MARIO BESSONE, GUIDO ALPA, ANDREA D'ANGELO, GILDA FERRANDO, MARIA ROSA SPALLAROSSA, *La famiglia nel nuovo diritto*, Zanichelli, Bologna, 2002, p. 19 ss.

³⁰ Sulla valorizzazione del “rapporto” familiare, cfr. GIOVANNI FURGIUELE, *Libertà e famiglia*, Giuffrè, Milano, 1979, p. 59 ss.

³¹ Cfr. LUIGI MENGONI, *La famiglia in una società complessa*, in *Iustitia*, 1990, p. 10; FRANCESCO DONATO BUSNELLI, *La famiglia e l'arcipelago familiare*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, I, p. 509 ss.



detta Cirinnà, in tema di regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze³².

La stessa giurisprudenza apicale che fa da scenario alla pronuncia in commento aveva, infatti, valorizzato una concezione di famiglia di stampo aperto e pluralistico, irriducibile alle opposte concezioni religiose, ontologicamente concentrate sull'intangibilità dell'atto negoziale fondativo del rapporto. Oggi, la sentenza n. 9004/2021 si inserisce in questo solco interpretativo, sviluppando l'impianto già accolto da precedenti pronunce che hanno segnato la materia tracciando le coordinate dell'intersezione tra giudizi di delibazione e di divorzio rispetto all'effettività della vita matrimoniale³³. Allo stesso tempo, stimola una riflessione ulteriore, proprio alla luce del complessivo assetto normativo attualmente in vigore che oramai contempla una pluralità di modelli legali di famiglia.

Da tempo la Cassazione ha volto lo sguardo alla disciplina codicistica mediante la lente d'ingrandimento della Costituzione e della CEDU, nelle parti in cui tali carte fondamentali, ormai integrate nella prospettiva di migliore tutela dei diritti inviolabili (anche attraverso il dialogo dei rispettivi organi giurisdizionali di salvaguardia), considerano i legami di coppia nascenti sia dal matrimonio sia da diverse forme di unione beni giuridici da tutelare in modo eguale³⁴. Non stupisce, quindi, anche nell'ultimo approdo giurisprudenziale la valorizzazione del matrimonio – rapporto nel suo prevalere rispetto all'atto, a differenza di quanto stabilisce la disciplina religiosa³⁵.

Alla luce di uno scenario caratterizzato dalle molteplici manifestazioni di unione matrimoniale, il principale snodo interpretativo da cui si dipana il ragionamento della Corte del 2021 – vuoi in parte *destruens* e vuoi in parte *construens* – si presta a taluni rilievi

³² Cfr. LAURA REMIDDI, *La nuova legge sulle unioni civili e sulle convivenze*, in www.giudicedonna.it, n. 3, 2015, pp. 1-7; MICHELE SESTA, *Commento all'art. 1, c. 1, Legge 20 maggio 2016, n. 76*, in MICHELE SESTA (a cura di), *Codice dell'unione civile e delle convivenze*, Giuffrè, Milano, 2017, p. 169 ss.; ID., *La disciplina dell'unione civile tra tutela dei diritti della persona e creazione di un nuovo modello familiare*, in *Famiglia e Diritto*, 2016, p. 881; sia consentito, altresì, rinviare a SIMONA ATTOLLINO, *Nuovi modelli familiari. Considerazioni a Consiglio di Stato n. 4899 del 2015 sulla trascrivibilità del matrimonio omosessuale*, in www.statoechiese.it, n. 17, 2016, pp. 1-28.

³³ Si vedano Corte di Cass., sentenza 18 settembre 2013, n. 21331, ma anche Corte di Cass., Sez. un. civ., sentenze 17 luglio 2014, nn. 16379 e 16380.

³⁴ Rispetto alla sentenza della Corte di Cass. n. 1343 del 20 gennaio 2011 il rilievo è di FRANCESCO PROSPERI, *La vitalità del matrimonio-rapporto quale principio di ordine pubblico italiano, la maggiore disponibilità dell'ordinamento italiano nei confronti dell'ordinamento canonico e il principio di eguaglianza nell'ordinamento europeo*, in *Giur. it.*, 2011, 10, p. 2015 ss.

³⁵ Così JILIA PASQUALI CERIOLO, *Ordine pubblico e sovranità della Repubblica nel proprio ordine (matrimoniale): le Sezioni unite e la convivenza coniugale triennale come limite alla "delibazione" delle sentenze ecclesiastiche di nullità*, cit., pp. 1-23.



critici. Il Collegio ritiene che, nell'ipotesi di matrimonio concordatario, l'obbligo di sostentamento della parte debole permanga, talvolta addirittura *sine die*, nonostante il vincolo sia dichiarato nullo (sempre che la nullità sia accertata in epoca successiva al passaggio in giudicato della sentenza sullo *status* divorzile): da tale presupposto argomentativo fa discendere ogni ulteriore riverbero processuale.

Se tale assunto può risultare ineccepibile sul piano logico deduttivo, esso di fatto non è estensibile analogicamente ad ogni altra tipologia di famiglia, *lato sensu* considerata, come ad esempio nell'ipotesi di cessazione della convivenza *more uxorio*, ex commi 37-67 L. 76/2016, ove il legislatore ha inteso contenere temporalmente l'obbligo alimentare misurandolo sulla durata del rapporto e non estendendolo oltre tale periodo³⁶.

Non può, tuttavia, sottacersi il rischio che un tale pronunciamento possa innestare spiragli di disparità fra situazioni giuridicamente sovrapponibili: ossia coniugi sposati con matrimonio poi dichiarato nullo (in cui, cioè, viene a mancare il titolo) e conviventi (per i quali, comunque, non sussisteva inizialmente alcun titolo) che interrompono la relazione affettiva³⁷.

Ci si potrebbe chiedere, quindi, quali siano i limiti temporali e i presupposti per determinare gli effetti anche patrimoniali di un negozio giuridico (qual è il matrimonio) invalido, a meno di non voler riconoscere che la sua stipulazione produca la sua ultrattività "sempre e comunque", anche quando siano venuti meno non solo i suoi presupposti, ma anche le ragioni del dovere di solidarietà familiare che quell'ultrattività (necessariamente limitata) giustificava.

Del resto, a favore della tesi restrittiva militano i principi affermati dall'Unione Europea in tema di assegno divorzile³⁸, i quali intendono offrire ai legislatori nazionali una linea di indirizzo comune verso un modello armonizzato in tema di diritto di famiglia. In

³⁶ Vedi articolo 1, comma 65, l. n. 76/2016. "In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'articolo 438, secondo comma, del codice civile. Ai fini della determinazione dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, l'obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle." Sul tema, cfr. GILDA FERRANDO, *Diritto di famiglia. Unioni civili e convivenze*. Aggiornamento 2016, Zanichelli, Torino, 2016, pp. 1-16.

³⁷ Cfr. LUIGI BALESTRA, *Unioni civili, convivenze di fatto e "modello" matrimoniale: prime riflessioni*, in *Giur. it.*, 2016, p. 1779 ss.

³⁸ COMMISSION ON EUROPEAN FAMILY LAW, *Principles*, in *Europa e diritto privato*, 2009, p. 248 ss. Sul tema, cfr. ANTONIO LAMORGESE, *L'assegno divorzile e il dogma della conservazione del tenore di vita matrimoniale*, in *Questione e Giustizia*, 11 marzo 2016, pp. 1-10; DENISE AMRAM, ANGELA D'ANGELO (a cura di), *La famiglia e il diritto fra diversità nazionali ed iniziative dell'Unione Europea*, Cedam, Padova, 2011, p. 133.



ossequio a tali indicazioni, con lo scioglimento del matrimonio o con la cessazione dei suoi effetti civili gli *ex* coniugi hanno il dovere morale, prima ancora che legale, di rendersi autosufficienti, dovendosi evitare di collegare conseguenze economiche a situazioni i cui effetti giuridici siano ormai definitivamente venuti meno.

La regola generale, infatti, è che “dopo il divorzio ciascun coniuge provvede ai propri bisogni” (p. 2.2), mentre la straordinarietà del mantenimento tra gli *ex* coniugi si ricava dalla previsione secondo cui “l’autorità competente attribuisce il mantenimento per un periodo di tempo limitato, ma eccezionalmente può attribuirlo senza limiti temporali” (p. 2.8), nonché dal fatto che vi sono casi di estinzione presunta dell’obbligo di mantenimento “se l’*ex* coniuge sia passato a nuove nozze o abbia intrapreso una convivenza duratura”, con la precisazione che “l’obbligo di mantenimento non rivive in caso di rottura del nuovo matrimonio o della convivenza” (p. 2.9).

Sul punto, la sentenza in commento apre una breccia verso un recupero della logica solidaristica nei rapporti tra *ex* coniugi che, seppure legati da un negozio invalido, hanno condiviso un periodo della loro vita, fonte e causa della successiva attribuzione patrimoniale.

In definitiva, l’apertura ordinamentale alla sostanziale equiparazione tra modelli familiari, che si accompagna alla necessità di affermazione della solidarietà nei rapporti coniugali, sollecita la comprensione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite del 2021 in una cornice sistematica di più ampio respiro, che tenga in considerazione molteplici dinamiche che si sviluppano all’interno e all’esterno delle famiglie.

Non è di poco conto anche l’influenza che il pluralismo delle morali suggerito dalla Costituzione ha sulla materia familiare: esso, riconosciuto fin dagli albori della giurisprudenza costituzionale, riguarda le regole di comportamento conformi ai principi inviolabili di tutela della dignità umana e del reciproco rispetto tra le persone e non è da intendersi come morale comune o media³⁹. Ogni ulteriore considerazione, che può estendersi anche alla gestione concreta della eventuale fase patologica del matrimonio, deve riconoscere questo punto di partenza.

6. – Il provvedimento che ha costituito l’oggetto della presente riflessione, pur coinvolgendo alcuni temi classici dell’intera disciplina matrimoniale concordataria, si collo-

³⁹ Corte costituzionale, sentenze n. 9/1965 e n. 368/1992. In dottrina, cfr. MICHELA MANETTI, *Famiglia e Costituzione: le nuove sfide del pluralismo delle morali*, in *Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, n. 00, 2 luglio 2010, pp. 1-32.



ca, nei suoi aspetti sistematici, nella prospettiva evolutiva della materia familiare, sostanziale e processuale.

Il testo, apprezzabile per chiarezza espositiva e fluidità dell'argomentazione, intreccia sapientemente i principi civilistici operanti nel giudizio di divorzio e le peculiarità della pronuncia di nullità matrimoniale canonica, riconoscendo dignità e autonomia istituzionale ai reciproci ordinamenti giuridici.

I meriti della sentenza n. 9004 sono, quindi, numerosi.

Sul tracciato innovatore delle Sezioni unite del 2014 – non espressamente richiamate dal Supremo Collegio, ma in evidente linea di continuità – si conferisce nuova linfa ai portati attuativi del principio supremo di laicità dello Stato, fulcro e punto di raccordo all'interno del dialogo tra i sistemi giurisdizionali. La laicità, nel rispetto della distinzione degli ordini, spiega i suoi effetti nell'interpretazione degli obblighi concordatari e, in particolare, del pieno rispetto del principio di indipendenza e sovranità reciproci, nonché di collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese imposto dall'art. 1 dell'Accordo di Villa Madama.

Non violano neanche gli impegni concordatari posti dall'art. 8 del medesimo Accordo i meccanismi processuali preclusivi all'efficacia del riconoscimento ecclesiastico, così come enucleati dalla sentenza n. 9004/2021: permane, infatti, in capo allo Stato la competenza sulla “disciplina dei rapporti patrimoniali tra i coniugi derivanti dai conseguiti effetti civili dei matrimoni concordatari”.

La laicità implica il dualismo, non è indifferente, né esclude la religione dalla sfera pubblica, il cui peso si è storicamente esercitato attorno ad alcuni nuclei di potere, tra i quali l'efficacia civile della propria giurisdizione, specie in materia matrimoniale.

Come il costante interesse della giurisprudenza nei confronti di queste tematiche dimostra, i contrappesi legislativi apposti con l'accordo di revisione del 1984, modificativo del concordato lateranense, sono stati sottoposti al test di laicità, con esiti soddisfacenti seppure faticosi.

Insomma, i tentativi di attuazione di una *laicità vivente*⁴⁰ che la giurisprudenza di legittimità aveva ampiamente avviato proprio nella materia matrimoniale, ora scorgono una loro definitiva consacrazione.

⁴⁰ L'espressione è di JLIA PASQUALI CERIOLI, *Ordine pubblico e sovranità della Repubblica nel proprio ordine (matrimoniale): le Sezioni unite e la convivenza coniugale triennale come limite alla “delibazione” delle sentenze ecclesiastiche di nullità*, in www.statoecliese.it, n. 27, 2014, pp. 1-23.